



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Tronto n. 2 – 00198 Roma – Tel. 06 -85271 (246; 247)

Pec : composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it

Ufficio II – Reparto mediazione /composizione crisi

m.dg.DAG. 17/10/2016.0185198.U

“Organismo di composizione della crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli” in breve “OCC ODCEC DI TIVOLI”
, Pec occ@pec.odcectivoli.it

OGGETTO : TRASMISSIONE PDG modifica dell’ iscrizione **nella SEZIONE A** del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 25

Si trasmette il PDG di modifica dell’ iscrizione **nella SEZIONE A** del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 25

Roma 13/10/2016

p. IL MAGISTRATO DELEGATO
Adele Verde



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e' responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verde;

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

visto il PDG 14/03/2016 d'iscrizione , e successive modifiche, di "Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli" in breve "OCC ODCEC DI TIVOLI", con sede legale in Tivoli , cap 000194, via Palatina n 19 , C.F. 9456200580, P.IVA 13591951002, sito web www.odctivoli.it, Pec occ@pec.odcectivoli.it, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 25;

vista l'istanza del 19/9/2016 (pervenuta a mezzo pec) integrata 12/10/2016(pervenuta a mezzo pec), con la quale il dott ANGELUCCI Giancarlo nato a Roma il 24/02/1965, in qualità di Referente di "Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli" in breve "OCC ODCEC DI TIVOLI", ha chiesto l'iscrizione di ulteriori 6 unità nell'elenco dei gestori della crisi;

DOTT. MIUCCIO	MARIA MADDALENA	SANTA TERESA DI RIVA(ME)	08/05/1952
DOTT. NICOLAI	MARIA	TIVOLI(RM)	15/10/1968

DOTT.	PASSERI	MASSIMO	TIVOLI(RM)	17/07/1958
DOTT.	FERRANTI	PRIMO	TIVOLI(RM)	12/02/1964
RAG.	FRANGELLA	PATRIZIA	ROMA	20/03/1966
DOTT.	BALSAMO	FABIO	TIVOLI(RM)	20/01/1969

verificato il possesso, da parte dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli" in breve "OCC ODCEC DI TIVOLI", dei seguenti requisiti:

-individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Dott.	ANGELUCCI	Giancarlo	Roma	24/02/1965
-------	-----------	-----------	------	------------

-possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett . c) del D.M. 202/2014;

-regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;

- sede legale sita in: Tivoli , cap 000194, via Palatina n 19, Pec occ@pec.odcectivoli.it;

- sede dell'organismo sita in: Tivoli , cap 000194, via Palatina n 19 , Pec occ@pec.odcectivoli.it;

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	dott.	BALSAMO	FABIO	TIVOLI(RM)	20/01/1969
2.	dott.	CRISCI	ENRICO	TIVOLI(RM)	23/10/1971
3.	dott.	DE VINCENZI	CARLO	TIVOLI(RM)	26/06/1965
4.	dott.	FERRANTI	PRIMO	TIVOLI(RM)	12/02/1964
5.	rag.	FRANGELLA	PATRIZIA	ROMA	20/03/1966
6.	dott.	GISMONDI	GIUSEPPE	SUBIACO(RM)	23/07/1964
7.	dott.	INNOCENTI	AMERICO	GUIDONIA MONECELIO(RM)	20/12/1958
8.	dott.	MIUCCIO	MARIA MADDALENA	SANTA TERESA DI RIVA(ME)	08/05/1952
9.	dott.	NAPOLEONI	ALESSANDRO	TIVOLI(RM)	12/02/1970
10.	dott.	NICOLAI	MARIA	TIVOLI(RM)	15/10/1968
11.	dott.	PASSERI	MASSIMO	TIVOLI(RM)	17/07/1958
12.	dott.	PROIETTI SETTE	GIUSEPPE	SUBIACO(RM)	17/02/1958
13.	dott.	RONCI	ALESSANDRO	TIVOLI(RM)	03/06/1967
14.	dott.	STAMPATORE	GEMMA	GUIDONIA MONECELIO(RM)	30/11/1965
15.	dott.	TARTARO	GIANLUCA	TIVOLI(RM)	20/12/1964
16.	dott.	VIDMAR	ANNARITA	TIVOLI(RM)	16/05/1967

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

DISPONE

La modifica del PDG 14/03/2016 d'iscrizione, e successive modifiche, di "Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli" in breve "OCC ODCEC DI TIVOLI", con sede legale in Tivoli , cap 000194, via Palatina n 19 , C.F. 9456200580, P.IVA

13591951002, sito web www.odetivoli.it, Pec occ@pec.odcectivoli.it, nella **SEZIONE A** del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 25, limitatamente all'elenco dei gestori.

La modifica decorre dalla data del presente provvedimento.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, li 13/10/2016

IL MAGISTRATO DELEGATO

Adele VERDE
Adele Verde